

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3052

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e LETTIERI

Presentata il 30 marzo 1966

Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda la disciplina della vendita al pubblico degli alimenti surgelati.

La conservazione degli alimenti in regime di freddo è un sistema molto antico, ma la sua applicazione su scala industriale — detta « surgelazione » — rappresenta allo stato attuale il sistema più moderno per conservare per lunghissimo tempo gli alimenti, mantenendone completamente inalterate le proprietà nutritive e le qualità organolettiche.

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato come la espansione dei consumi degli alimenti surgelati favorisce una effettiva calmierazione del costo della vita (eliminando, ad esempio, sensibili oscillazioni stagionali dei prezzi dei prodotti orticoli) consentendo, d'altro canto, un incremento della nostra produzione agricola più qualificata e redditizia che si fonda su uno sbocco commerciale assicurato appunto da prezzi costanti e mediamente remunerativi per l'intero arco della stagione produttiva.

L'espandersi di simili benefici effetti a ritmo accelerato su scala nazionale è purtroppo ostacolato dalle numerose strozzature esistenti nell'attuale legislazione che deve ormai considerarsi inadeguata e superata dai tempi e dalla esigenza di creare strutture commerciali che rispondano ai requisiti di una economia in fase di rapido sviluppo.

L'attuale legislazione dà ampia facoltà di regolare la materia delle licenze ai comuni i quali basano la loro azione amministrativa su delle tabelle merceologiche, ciascuna delle quali comprende molto spesso un numero troppo limitato di merci. Da tale criterio restrittivo della gamma merceologica è derivata una prassi amministrativa di « polverizzazione » delle licenze, con una marcata tendenza verso l'inflazione degli esercizi per il commercio dei generi alimentari (pane e pasta, pasta all'uovo, vino e olio, salumeria, pesce, macelleria, frutta e verdura, ecc.), che comporta la conseguenza veramente deleteria di far attribuire alle licenze comunali il valore di un titolo di privilegio e di rendita.

Le conseguenze economiche di tale prassi amministrativa sono veramente dannose non solo per l'economia nazionale, e quindi per l'intera collettività dei consumatori, ma anche per la stessa categoria dei dettaglianti alimentari.

Infatti, secondo quanto pubblicato nel 1964 dal Ministero dell'industria e commercio nella sua indagine « Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia » alla fine del 1963, avevamo in Italia ben 471.338 licenze di vendita di generi alimentari, con una densità altissima, rappresentata da una media nazionale di 110 unità consumatrici per ciascuna licenza.

La ripartizione di tali licenze per categorie merceologiche e il rispettivo indice di densità sono i seguenti:

| | Numeri delle licenze — | Unità di consu- matori — |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Carne, pollame, pesce e uova | 68.920 | 742 |
| 2) Pane, pasta, drogheria, dolciumi | 230.335 | 222 |
| 3) Pizzicherie, salumerie, rosticcerie | 40.129 | 1.274 |
| 4) Latterie | 27.750 | 1.842 |
| 5) Verdura, frutta fresca e secca | 57.165 | 894 |
| 6) Vini, olii, liquori . . . | 30.690 | 1.665 |
| 7) Altri generi alimentari | 10.862 | 4.706 |
| TOTALE. . . | 465.851 | 109,7 |

(media nazionale)

Di contro alle 465.851 licenze alimentari esistenti in Italia, ricordiamo due Paesi europei, con una popolazione all'incirca numerosa quanto la nostra: la Gran Bretagna, che ha 283.475 esercizi alimentari, e la Germania Occidentale che ne ha 180.000.

L'indagine ministeriale in questione ha appurato, però, che il numero delle licenze sopra menzionate è superiore al numero dei punti di vendita in effettivo esercizio per cui la media nazionale di clienti potenziali (unità consumatrici per punto di rivendita di generi alimentari) sale da 109,7 a 124,2. Considerando una spesa media nazionale *pro capite* per i consumi alimentari di lire 145.422 all'anno, si ha che la spesa globale per punto di vendita ammonta a sole lire 18.100.000 che rasenta i limiti della economicità di gestione.

Molti piccoli esercizi commerciali di generi alimentari trovano infatti una loro economicità nel sottovalutare, o — molto più spesso — nel non valutare affatto, l'opera del titolare e dei suoi famigliari: uno dei tipici esempi di sottoccupazione che affliggono ancora il nostro Paese, specie nelle zone meridionali ed insulari.

Tali cifre dimostrano chiaramente come il sistema vigente di restrizione della gamma merceologica delle licenze aggravi pesantemente il costo distributivo dei generi alimentari contribuendo gradatamente al cosiddetto

andamento « a forbice » del divario fra l'indice dei prezzi all'ingrosso e quello dei prezzi al dettaglio (che ha evidenti ripercussioni sulla spinta inflazionistica generale), e come esso danneggi gravemente la stessa categoria interessata dei dettaglianti alimentari.

Infatti, la restrizione della gamma merceologica sulla quale si possa estrinsecare la sfera di attività di un negozio, comporta una restrizione della cifra d'affari raggiungibile da quel determinato esercizio commerciale con una conseguente diminuzione della sua produttività di servizi distributivi per metro quadrato di spazio utile di vendita, impedendogli nel contempo di ripartire i propri costi operativi su di una più ampia gamma di quantità di prodotti.

Tale prassi amministrativa, che sembra erroneamente a prima vista favorire la categoria dei piccoli operatori commerciali, in realtà li pone in posizione di estrema debolezza, e quindi di incapacità competitiva, nei confronti dei grandi supermercati alimentari, i quali ripartiscono i loro costi operativi su di una gamma merceologica in media superiore ai 5.000 articoli, e raggiungono una cifra d'affari mediamente superiore a lire 1.000.000 all'anno per metro quadrato di spazio utile di vendita.

La gravità di tale abnorme situazione è stata rilevata e lamentata dallo stesso Governo, con la circolare Medici del 14 settembre 1964 (n. 1713/C del Ministero dell'industria e commercio).

È quindi necessario rinnovare completamente la regolamentazione del commercio al dettaglio dei generi alimentari. Ma in attesa che si possa studiare e attuare una simile revisione generale, è bene cominciare ad attuare una prima liberalizzazione delle licenze di vendita degli alimenti surgelati, i quali essendo dei prodotti nuovi, non costituiscono alcun precedente, e — oltre tutto — non vi sono interessi precostitutivi che possano essere posti in difficoltà da una tale liberalizzazione.

Inoltre gli alimenti surgelati, costituendo essi stessi un'ampia gamma merceologica, possono rappresentare una notevole estensione della sfera di attività dei negozi alimentari di qualsiasi tipo, pur garantendo nel contempo la più assoluta igienicità, in virtù del loro confezionamento all'origine.

Giova qui, forse, ricordare che sia negli Stati Uniti, che in Inghilterra e nei Paesi Scandinavi non esiste alcuna limitazione di settore merceologico-alimentare per la vendita dei surgelati, tanto che in Inghilterra la ca-

tegoria più importante dei rivenditori di surgelati sono proprio i negozi di frutta e verdura, che spesso vendono anche fiori !

Sulla base degli accennati principi e considerazioni il presente progetto provvede:

a) a consentire la vendita degli alimenti surgelati a tutti i negozi alimentari, di qualsiasi tipo;

b) a precisare la tabella merceologica per la voce « alimenti surgelati », dando nel contempo una regolamentazione sulla obbligatorietà della costanza di una temperatura di conservazione del prodotto uguale o inferiore ai — 18° C.;

c) a fissare i requisiti igienico-sanitari che costituiscono il prezzo supposto della concessione della licenza;

d) a fissare che i regolamenti locali non possono limitare, e subordinare, in alcun modo la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati, pur facendo salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari, ed i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria.

Ed è sulla base di tali considerazioni che ci onoriamo di presentare la presente proposta di legge nella certezza che essa riceverà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita, con la osservanza della presente legge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

ART. 2.

La licenza di vendita è concessa per una unica voce « alimenti surgelati », che comprende ogni tipo di alimenti (ortofrutticoli, pesce, piatti pronti, selvaggina, succhi di frutta, ecc.) confezionati all'origine, e conservati in regime di freddo, ad una temperatura costante uguale od inferiore ai — 18° C., la quale sia stata mantenuta dall'origine fino al momento della vendita al consumatore.

ART. 3.

Per ottenere tale licenza di vendita per la voce « alimenti surgelati » il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari minimi necessari per il commercio degli alimenti surgelati, che saranno fissati

con un Regolamento da emanarsi — entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge — da parte del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero della sanità.

ART. 4.

Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai — 18° C.

ART. 5.

Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari (carne, pollame, pesce, uova, pane, pasta, drogheria, dolciumi, pizzicheria, salumeria, rosticceria, latteria, verdura, frutta fresca e secca, vini, olii, liquori ed altri generi alimentari) la licenza per la vendita degli alimenti surgelati sarà rilasciata come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

ART. 6.

I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonché ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria.